



# COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

Ufficio del Sindaco

Piazza Bernini n°1, - 45037 - Melara (RO); codice fiscale 83000370292, partita i.v.a. 00328590294

e-mail: [tecnico@comune.melara.ro](mailto:tecnico@comune.melara.ro) – p.e.c. : [info.comune.melara.ro@pec.it](mailto:info.comune.melara.ro@pec.it);

Tel.: 0425/89077; Fax: 0425/89078

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Numero 04 del 13 Marzo 2020

Protocollo nr. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

**CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, DEL PARCO PUBBLICO DI VIA G.GARIBALDI E DEL CAMPO SPORTIVO "R.PENNACCHIONI".**

### IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in esito a quanto in oggetto emarginato;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020;

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ritenuto di poter rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19,

Ritenuta, a fronte dell'attuale situazione, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente ritenuto in via precauzionale di disporre altresì:

Ritenuto pertanto di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto che, a scopo precauzionale, onde eliminare i suddetti pericoli si ritiene necessario emettere apposito provvedimento;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del **cimitero comunale** garantendo, comunque, il ricevimento, l'inumazione e la tumulazione delle salme; **del parco pubblico di via G. Garibaldi** e del **campo sportivo "R. Pennacchioni"** sino a data da destinarsi e comunque fino al 3 aprile compreso;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

## ORDINA

la chiusura al pubblico del cimitero comunale garantendo, comunque, il ricevimento, l'inumazione e la tumulazione delle salme; del parco pubblico di via G. Garibaldi, e del campo sportivo "R. Pennacchioni" sino a data da destinarsi e comunque fino al 3 aprile compreso;

## DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio "on line" e negli altri luoghi pubblici del territorio comunale, pubblicata in apposita sezione sul sito internet del Comune di Melara.

Copia del presente atto sia notificato ai soggetti gestori delle strutture comunali, per gli adempimenti di conseguenza e trasmesso a:

- al Responsabile comunale di Protezione civile;
- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- alla Prefettura di Rovigo.
- Alla Provincia di Rovigo – servizio protezione civile -;
- Alla Regione Veneto – sezione Protezione civile – sala operativa COREM -
- Alla AULSS 5 Polesana;

## INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

## AVVERTE

*Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.*

*I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via*

*alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.*

Il Sindaco: Dr.ssa Anna Marchesini

